



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

555/RS/01/34/0216

Roma, 12 OTT. 2020

OGGETTO: *Disparità di trattamento pensionistico tra personale militare e Polizia di Stato.*

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA
=ROMA=

Con riferimento alla nota n. 24/P/2019 dello scorso 16 febbraio e precedenti, concernenti l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

In primo luogo è stato precisato che la titolarità del procedimento di liquidazione della pensione è posto in capo all'INPS che dal 1/10/2005 è subentrato a questa Amministrazione nella gestione pensionistica e previdenziale relativa al personale della Polizia di Stato.

Tuttavia, in relazione alla questione posta ed in particolare all'applicazione del citato articolo 54 al personale della Polizia di Stato, è stato evidenziato che tale norma, relativa al trattamento di quiescenza per il personale militare testualmente recita "*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti di servizio utili è pari al 44 per cento della base pensionabile...*".

La questione in esame è stata già oggetto di analisi e di una richiesta di parere alla Direzione Centrale delle pensioni dell'INPS che ha confermato la correttezza delle pensioni calcolate nei confronti del personale della Polizia di Stato.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha ritenuto utile, poi, delineare il campo di applicazione della predetta normativa anche a seguito di quanto emerge nella suddetta nota dell'INPS chiamata a pronunciarsi sulla materia.

- 1) *L'art.54 è riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con "almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile" e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell'anzianità.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

In altri termini, l'art.54 del d.P.R. n.1092/73 è una norma dettata, a suo tempo, al fine di rendere possibile l'erogazione di un congruo trattamento di pensione a favore del personale militare venuto a trovarsi in condizione di dover lasciare il servizio anzitempo (15/20 anni di servizio utile) e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno.

2) *La normativa richiamata (art. 54 1° comma del t.u. 1092/1973) non si applica al personale della Polizia di Stato in quanto norma militare e per la quale non è stata espressamente prevista l'estensione con norma ad hoc.*

Per quanto concerne l'applicazione delle percentuali di pensionabilità nel sistema retributivo, il t.u. (d.P.R. n. 1092/1973) opera una distinzione fra personale civile (art. 44) e personale militare (art. 54), per quanto concerne la misura del trattamento normale.

Con riferimento al personale appartenente alla Polizia di Stato, per l'individuazione delle suddette aliquote è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S. prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/1981 (c.d. «smilitarizzazione»). A tale personale non si applica il disposto dell'art. 54 d.P.R. n.1092/1973, in quanto non espressamente previsto dalla legge, a differenza di quanto operato con l'art. 7, c. 1 della legge n. 569/1982, che prevede l'applicazione dell'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, (applicazione percentuali militari al personale proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S.).

Tale norma consente l'applicazione della percentuale del 3,6%, anziché dell'1,80%, ai dipendenti in servizio al 25/06/1982 e provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S.

In ultimo, la stessa Direzione Centrale ha ritenuto opportuno evidenziare che l'Ente previdenziale anche per il personale militare non attribuisce l'aliquota del 44% al personale destinatario del sistema misto e con una anzianità contributiva al 31/12/1995 compresa tra i 15 e i 20 anni, non applicando così il 1° comma dell'articolo 54, se non a seguito di sentenza. In buona sostanza per aver applicata la percentuale del 44% il destinatario deve trovarsi in un sistema pensionistico detto "retributivo" ovvero avere al 31/12/1995 almeno 18 anni di anzianità utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis